



COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

Provincia di Trento

Piazza del Popolo, 9 - 38049 Altopiano della Vigolana

www.comune.vigolana.tn.it

Codice fiscale e Partita I.V.A. 02402000224

P.E.C.: comune@pec.comune.vigolana.tn.it (utilizzabile solo da altro indirizzo pec)

Area 1 Istituzionale

Piazza del Popolo, 9 Altopiano della Vigolana

Tel. 0461 848812 Fax 0461 845002

Email: segreteria@comune.vigolana.tn.it

Altopiano della Vigolana, 19 marzo 2026

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

AVVISO

PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI ORTI COMUNALI

n. 4 lotti in C.C. Centa San Nicolò

n. 3 lotti in C.C. Vattaro (loc. Pian dei Pradi)

n. 3 lotti in C. Vigolo Vattaro (via Bersaglio)

Si rende noto che ai sensi del Regolamento Comunale per la concessione di orti, approvato con deliberazione di Consiglio n. 8 del 25.01.2018, l'Amministrazione Comunale intende assegnare in concessione a terzi i lotti in C.C. Centa C.C. Vattaro e C.C. Vigolo Vattaro, come individuati dalle planimetrie denominate dalle lettere A), B), C) pubblicate con il presente avviso.

Gli interessati possono presentare domanda di assegnazione

entro le ore 12.00 del giorno 03 aprile 2026

La domanda va redatta utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso o da ritirare presso gli uffici comunali.

I requisiti per ottenere la concessione di un lotto di terreno sono:

- essere residenti nel Comune di Altopiano della Vigolana con la specificazione che prioritariamente l'assegnazione avviene in favore dei residenti nel comune Catastale.

Nel caso in cui le richieste fossero superiori al numero dei lotti disponibili, gli stessi verranno assegnati, per ciascun Comune Catastale, secondo i seguenti criteri elencati in ordine di importanza:

- non avere in uso terreni coltivabili ad orto sul Comune Catastale ove vi è la residenza anagrafica;
- stato di disoccupazione;
- avere in uso terreni coltivabili ad orto, sul comune catastale ove vi è la residenza, di ridotte dimensioni (superficie < 20 mq);

In assenza dei tre criteri preferenziali sopraelencati si procederà all'assegnazione mediante sorteggio tra gli altri richiedenti.

Nel caso in cui le richieste per un Comune Catastale fossero inferiori al numero di lotti disponibili, il Comune potrà assegnare i lotti ai residenti in altro Comune Catastale.

In caso di ulteriore disponibilità, è ammesso che un nucleo familiare possa richiedere in uso più di un lotto.

L'assegnazione dei lotti avverrà secondo l'ordine indicato nelle planimetrie mediante sorteggio pubblico fra i richiedenti e si terrà in forma pubblica presso la sala Giunta del Municipio il giorno 09 aprile 2026 alle ore 11,00.

L'assegnazione avviene a titolo precario ed ha durata di anni uno, con rinnovo tacito di anno in anno per un massimo di cinque rinnovi.

In sede di prima applicazione il primo anno di assegnazione avrà termine il 31.12.2026.

Gli assegnatari dei lotti in C.C. Centa dovranno provvedere autonomamente all'approvvigionamento dell'acqua.

L'assegnazione è revocabile in qualsiasi momento e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario, come previsto dall'art. 6 del Regolamento.

E' facoltà da parte del concessionario di rinunciare al lotto dandone tempestiva comunicazione al Comune.

E' facoltà del Comune dare in assegnazione fino al 31 dicembre dell'anno in corso lotti che in corso d'anno si siano resi liberi. Il canone è ridotto del 50% se l'assegnazione è effettuata dopo il 30 giugno.

L'assegnatario deve impegnarsi:

- ad accettare la porzione di terreno assegnatagli (circa 30 mq);
- a provvedere alla coltivazione del suo lotto di terreno con cura ed a mantenerlo in ordine, comprese anche le parti comuni limitrofe;
- a non coltivare piante o arbusti di altezza superiore a metri 1,5 o che possano danneggiare i lotti vicini;
- a smaltire i residui vegetali nel rispetto delle norme vigenti, ovvero non abbandonarli nelle vicinanze del lotto. E' consentito l'uso dei residui vegetali per la realizzazione di concime utilizzando idonei contenitori;
- a non realizzare alcuna recinzione del suo lotto (né con siepi, né con cordonature o altro);
- a non inoltrarsi con animali nella zona destinata a orti;
- a condurre il lavoro in forma diretta, senza cioè farsi sostituire da terze persone non appartenenti al proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6;
- a non vendere i prodotti dell'orto;
- ad operare in collaborazione con gli altri assegnatari in modo da favorire un clima di armonia;
- a segnalare all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali anomalie e/o comportamenti scorretti;
- a limitare allo stretto necessario l'uso di prodotti chimici e antiparassitari;
- a pagare il canone annuo entro il 31/03 di ciascun anno di riferimento.

La mancata coltivazione o l'abbandono dell'orto per un periodo superiore a sei mesi o la violazione delle norme previste dal presente Regolamento sono causa di revoca dell'assegnazione.

Il canone dovrà comunque essere versato per intero fino alla data dell'atto di revoca del Comune.

E' ammessa la copertura/protezione dei prodotti coltivati con teli, in maniera provvisoria e stagionale, fino ad un'altezza max. di 1,50 m.

In caso di assenza per malattia od altro l'assegnatario può farsi sostituire, previa comunicazione scritta al Comune, senza che ciò dia diritto al sostituto di subentrare.

In caso di rinuncia o di decesso del conduttore l'orto potrà essere assegnato, se richiesto, al coniuge superstite o ad altro familiare purché appartenente allo stesso nucleo familiare dell'assegnatario originario.

In caso di trasferimento ad altro comune il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione. Il comune provvederà a riassegnare il lotto.

Il Responsabile del Servizio
dott. Massimo Bonetti
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).